



Comune  
di  
Collina d'Oro

OM 28.08-2016

## Ordinanza municipale

# Contro l'abbandono dei rifiuti (littering) e vandalismi

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177 e 192 LOC;
- gli artt. 23, 24 e 25 RALOC,
- il Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983

ordina:

### CAPITOLO I · DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 **Scopo e campo di applicazione**

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, nonché di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

#### Art. 2 **Definizione di littering**

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree di uso pubblico invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

### CAPITOLO II · PRINCIPIO

#### Art. 3 **Principio**

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area di uso pubblico.



#### Art. 4 **Divieti**

- 1 In particolare, è vietato sporcare il suolo e gli edifici pubblici con:
  - a. sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, escrementi o simili);
  - b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da pic nic, fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
  - c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
  - d. sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri rifiuti.
- 2 È vietato imbrattare con vernici, spray o simili, nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, recinzioni, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, candelabri e qualsiasi altra struttura pubblica
- 3 I detentori di cani e cavalli sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei propri animali.

#### Art. 5 **Esercizi pubblici e simili**

I gerenti di esercizi pubblici e i titolari di negozi di cibi da asporto (take away) sono tenuti ad evitare che la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, causi imbrattamento dell'area pubblica in un raggio di 20 metri dall'accesso della propria struttura.

### **CAPITOLO III - ATTIVITÀ PARTICOLARI**

#### Art. 6 **Manifestazioni**

Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche o private sono chiamati a separare i rifiuti da esse generati e a provvedere al relativo smaltimento presso gli appositi punti di raccolta.

#### Art. 7 **Volantinaggio**

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.



## **CAPITOLO IV · DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 8 Sanzioni**

- <sup>1</sup> Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo generale di CHF 100.-- e un minimo specifico di CHF 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
- <sup>2</sup> In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
- <sup>3</sup> I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richieda conoscenze specialistiche.
- <sup>4</sup> La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
- <sup>5</sup> È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

### **Art. 9 Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

### **Art. 10 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore, dopo la scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali e riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

### **Per il Municipio**

Il Sindaco  
Sabrina Romelli

Il Segretario  
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 444 del 5 settembre 2016.  
Pubblicata agli albi comunali dal 30 settembre al 31 ottobre 2016.